

## DISCIPLINA DELL'ACCESSO DOCUMENTALE

L'accesso civico è un **istituto regolato dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013**, che lo definisce quale "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Va ribadita, come specificato dall'ANAC, la differenza tra l'istituto dell'accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, mentre l'**accesso civico** introduce una **legittimazione** generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, **a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione** da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.

Pertanto, chiunque rilevi l'omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al responsabile della trasparenza dell'amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al titolare del potere sostitutivo.

### Accesso civico

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (**Art. 5, D.Lgs. 33/2013**).

L'accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza delle **strutture** della Società Sicilia Digitale

- **L'accesso civico semplice** consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione "**Amministrazione trasparente**" del sito *web* istituzionale della Società
- **L'accesso civico generalizzato** (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall'articolo 5-*bis* del decreto trasparenza.

### Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice

L'istanza di accesso civico semplice va presentata utilizzando l'apposito **modulo per l'accesso civico semplice** indirizzandolo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**) di Sicilia Digitale - Via Thaon de Revel 18/20 - 90143 - PALERMO e-mail (anticorruzione.trasparenza@**siciliaeservizi.it**)

### Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inoltrata utilizzando il **modulo per l'accesso civico generalizzato**, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

- via pec all'indirizzo (siciliaeservizi@**pec.siciliaeservizi.it**)
- all'Ufficio protocollo (protocollo@**siciliaeservizi.it**) che provvede tempestivamente all'inoltro dell'istanza medesima alla struttura competente;

- via posta ordinaria; in questo caso il modulo per l'accesso civico generalizzato dovrà essere stampato, compilato, firmato e trasmesso all'indirizzo: Sicilia Digitale S.p.A. – via Thaon de Revel 18/20 – 90143 – Palermo

L'istanza di accesso civico dovrà essere sottoscritta:

- con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

**Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all'accesso civico generalizzato**

In caso di rifiuto totale o parziale all'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT di Sicilia Digitale che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Sicilia Digitale possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

**Accesso documentale**

L'accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143.

Palermo li 01/10/2019

Il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza

  
(Dott.ssa Antonella Di Liberti)

L'Amministratore Unico  
(Dott. Carmine Canonico)

